

PRIMO PIANO

Nuove regole dalla Consob

La Consob, venerdì scorso, ha dato il via libera al nuovo regolamento in materia di informazioni di carattere non finanziario.

Il regolamento è stato adottato in attuazione di una direttiva europea (2014/95/UE), recepita nell'ordinamento nazionale italiano con il decreto legislativo 254/2016. Le norme disciplinano le modalità di pubblicazione, verifica e vigilanza sulle dichiarazioni di carattere non finanziario.

"A partire dai bilanci relativi agli esercizi avviati nel 2017 - si legge in un comunicato della Consob - le società quotate, le banche e le assicurazioni di grandi dimensioni (che abbiano almeno 500 dipendenti e soddisfino determinati requisiti dimensionali) dovranno redigere, a corredo della tradizionale rendicontazione finanziaria, anche una dichiarazione sui temi di carattere non finanziario (la Dnf), come gli aspetti ambientali, sociali, quelli attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva".

La Dnf intende armonizzare, sia pure con rilevanti margini di flessibilità, la pubblicazione delle informazioni non finanziarie "con l'obiettivo di renderle facilmente accessibili a investitori e consumatori", sottolinea la Consob.

Beniamino Musto

RICERCHE

Fango, prima stima dei danni in California

Aon Benfield analizza l'impatto che i recenti smottamenti potranno avere su un territorio già colpito da incendi e piogge torrenziali: secondo il periodico aggiornamento della società, il costo economico del fenomeno potrà superare i 100 milioni di dollari

Prima gli incendi, poi le piogge torrenziali. Adesso il fango: non c'è pace in California. Lo Stato affacciato sull'Oceano Pacifico è diventato negli ultimi mesi il centro di una serie di eventi climatici estremi. E la natura, come sempre, presenta il suo conto. Un conto che rischia di rivelarsi estremamente salato, sia in termini di vite umane che di danni economici.

Gli smottamenti di fango delle ultime settimane non passeranno senza lasciare traccia. Secondo il Weekly Cat Report, pubblicazione periodica curata da **Aon Benfield**, il costo economico delle catastrofi naturali potrà anche superare i 100 milioni di dollari: di questi, soltanto una decina sarebbero assicurati. "È ancora presto per fornire una stima accurata delle perdite economiche e assicurative, ma ci aspettiamo che il valore minimo dei danni possa arrivare a decine di milioni di dollari: è probabile, tuttavia, che alla fine il costo si riveli ancor più elevato", si legge nelle pagine del rapporto.



VITTIME ED EDIFICI DISTRUTTI

Il bilancio sarà comunque pesante. Il rapporto, al momento della pubblicazione, contava 17 vittime: secondo le stime più aggiornate, le colate di fango avrebbero provato la morte di 20 persone. Numeri che potrebbero rivelarsi drammaticamente più elevati, visto che, nonostante gli ordini di evacuazione diffusi dalle autorità, il report parla di circa 300 persone rimaste intrappolate fra le macerie di quelle che erano le loro case. Quattro persone risultano disperse, altre 25 sarebbero ferite in maniera più o meno grave.

Il bilancio dei danni a edifici e infrastrutture resta ugualmente pesante. Almeno 65 abitazioni risultano distrutte, altre 446 sono state danneggiate nella sola contea di Santa Barbara.

(Continua a pag.2)



INSURANCE CONNECT su FACEBOOK

Seguici sulla pagina cliccando qui





(Continua da pag.1)

“Ci sono testimonianze di intere case sradicate dalle fondamenta e trascinate dalla frana per 800 metri prima di cadere a pezzi”, si legge nel rapporto. I detriti trasportati dalla valanga avrebbero inoltre provocato seri danni alle condutture del gas e bloccato la viabilità di importanti snodi stradali: ben 48 chilometri della superstrada 101 fra Santa Barbara e Ventura, una delle principali arterie della costa meridionale, sarebbero stati chiusi al traffico per l'intera giornata dell'11 gennaio. Al culmine del disastro si contavano più di 20 mila abitanti senza elettricità e acqua potabile. Il quadro, drammatico, si è chiuso con otto esercizi commerciali completamente distrutti e altri 20 danneggiati.

LA PIOGGIA PRIMA DEL FANGO

Le colate di fango, in qualche modo, erano previste. Alla base del fenomeno ci sarebbero le forti piogge che si sono abbattute nella parte meridionale dello Stato fra l'8 e il 9 gennaio: quella che inizialmente era soltanto una leggera umidità si sarebbe progressivamente trasformata in un vero e proprio tifone tropicale. Il servizio meteorologico del **Noaa**, l'agenzia federale statunitense che monitora le dinamiche atmosferiche e le correnti oceaniche, aveva lanciato l'allarme parlando di un alto rischio di piogge torrenziali nel sud della California: in questo contesto, la possibilità di smottamenti di fango, roccia e detriti era data praticamente per certa.

E così purtroppo è stato. Le piogge si sono abbattute soprattutto nelle città di Montecito e Carpinteria, ossia in aree che non avevano registrato particolari precipitazioni dallo scorso ottobre. L'aridità dei mesi precedenti, unita all'eredità degli incendi che avevano recentemente colpito lo Stato, hanno creato il contesto ideale per gli smottamenti. “Le piogge torrenziali hanno causato grandi smottamenti di fango a Montecito e Carpinteria: le vittime hanno parlato di un “muro d'acqua” che scendeva già dalle colline”, spiega il rapporto. “Le piogge, che hanno raggiunto i livelli più alti di intensità a San Francisco dal 2014 – prosegue la ricerca – si sono rivelate eccessive perché il terreno, troppo secco, potesse assorbirle. Inoltre, dato che la chaparral (vegetazione arbustiva tipica della California, ndr) era stata spazzata via dagli incendi, la vegetazione disponibile risultava troppo esigua per assorbire l'umidità”.

L'ANNO DEGLI INCENDI

Se il 2018 è iniziato male per la California, quello appena trascorso può essere considerato come un vero e proprio *annus horribilis*. E ciò, soprattutto, in ragione dei grandi incendi che hanno devastato il Paese americano negli ultimi mesi del 2017. I primi episodi si sarebbero verificati intorno ad aprile, per intensificarsi poi a ottobre e dicembre. Complessivamente, nel 2017, si sono contati più di 9.000 incendi boschivi che, secondo i dati diffusi dal *Dipartimento Forestale della California*, avrebbero interessato un'area superiore ai 5.500 chilometri quadrati. Il bilancio della stagione, come prevedibile, si è rivelato devastante: 46 vittime, di cui un vigile del fuoco, oltre 200 feriti e un costo economico che, considerando anche le perdite agricole, supererebbe i 13 miliardi di dollari.

Nell'anno si sono contati cinque dei 20 incendi più devastanti della storia dello Stato. Fra questi figura anche quello ribattezzato con il nome di *Fire Thomas*, forse il più distruttivo del 2017: esploso il 4 dicembre dello scorso anno, è stato domato soltanto il 12 gennaio. Dietro di sé ha lasciato una scia di due vittime e altrettanti feriti, oltre a più di mille edifici distrutti. Il bilancio complessivo, tuttavia, deve essere ancora scritto: si pensa infatti la devastazione portata da Thomas abbia allestito lo scenario ideale per gli smottamenti di fango delle ultime settimane. E non è un caso se, a tal proposito, alcune istituzioni stiano addebitando il conto delle vittime degli smottamenti proprio al passaggio di Thomas. Quasi come se fosse una macabra eredità del proprio passaggio.

Una questione sulla clausola di regolazione del premio

Se cambiano le condizioni sulla base delle quali è stata definita la polizza, è dovere dell'assicurato darne comunicazione alla compagnia: l'inosservanza di tale obbligo potrebbe essere ritenuta però fattore non vincolante in caso di richiesta di risarcimento

Non sempre le clausole contenute all'interno dei contratti assicurativi risultano di agevole comprensione da parte dell'assicurato, in quanto il contenuto dell'obbligazione principale non risulta di certa e immediata definizione.

Tra le clausole che destano alcuni dubbi circa la specificità del loro contenuto, e che hanno dato adito a molteplici pronunce giurisprudenziali, si annoverano le c.d. *clausole di regolazione del premio*.

Come ribadito anche dalle Sezioni Unite della **Suprema Corte di Cassazione**, la ratio alla base delle suddette clausole è quella di "creare un meccanismo che consenta l'adeguamento del premio all'effettivo e/o mutato rischio, finalizzato a preservare il principio della corrispettività che caratterizza il contratto di assicurazione". La corrispettività tra le prestazioni alle quali sono chiamati assicurato e assicuratore sarà, difatti, garantita solo laddove l'ammontare del premio rispecchi il rischio concretamente assunto dall'assicuratore, il quale potrà esattamente apprezzarne l'entità, purché venga posto nelle condizioni di conoscere tutti i fattori che, nel caso specifico, possono aumentare o diminuire il rischio medesimo (cfr. Cass. Sez. Un. del 28 febbraio 2007, n. 4631).



Quando serve integrare il premio

A tal riguardo, la prassi all'interno del mercato assicurativo ha visto distinguersi due tipologie di premio: un *premio base* e un *premio di regolazione* (o premio integrativo a conguaglio).

Attraverso tali pattuizioni, dunque, l'assicurato avrà l'obbligo di comunicare periodicamente all'assicuratore tutti gli elementi che comportano delle variazioni dei dati rilevanti ai fini della regolazione del premio; il conguaglio andrà pertanto corrisposto soltanto nel caso in cui i dati comunicati alla compagnia attestino un rischio che superi lo scaglione previsto dal premio base.

Uno dei settori in cui è impiegata siffatta tipologia di clausola è quello della copertura dei rischi derivanti dai sinistri in ambito aziendale, in cui il premio assicurativo è stabilito sulla base del numero dei dipendenti dell'azienda assicurata.

In tal caso, il premio base verrà calcolato su un determinato numero di dipendenti, mentre in virtù della richiamata clausola di regolazione del premio, nel caso in cui il numero di organico dovesse variare nell'arco del periodo assicurato, il premio sarà soggetto a variazioni annuali.

La mancata comunicazione non giustifica il rifiuto a risarcire

In ordine alla natura delle clausole di regolazione del premio si è recentemente espressa la giurisprudenza di merito, riportandosi ai principi affermati altresì dalla Suprema Corte secondo cui, se l'assicurato non comunica i dati e, di conseguenza, non corrisponde il conguaglio eventualmente dovuto, l'omessa comunicazione dei dati integra la violazione di un obbligo pattizio il cui inadempimento, però, non può automaticamente giustificare il rifiuto dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo: il rifiuto sarà giustificato "solo ove l'inadempimento dell'assicurato risulti di non scarsa importanza come espressamente previsto dall'art. 1456 c.c. alla stregua del principio di buona fede".

In un caso recentemente trattato innanzi il Foro di Verona, il giudice ha accolto l'eccezione della compagnia, rilevando come l'assicurato non possa decidere in via del tutto discrezionale se, e quando, comunicare alla compagnia i dati rilevanti ai fini della valutazione del rischio (nel caso di specie era emersa una condotta omissiva da parte dell'assicurato nella comunicazione del numero di lavoratori impiegati nell'organico aziendale, tenuto conto che, a fronte dei 220 dipendenti, ne venivano comunicati solo 45).

Sul punto, ciò che rileva nell'interesse delle compagnie è prestare la massima attenzione nell'inserimento di detta tipologia di clausole nei contratti assicurativi e nella loro redazione. Si rileva, difatti, che l'orientamento di legittimità prevalente (cfr. da ultimo, Cass. Sez. III Civ., ordinanza del 14 settembre 2017, n. 23671) sembra propendere per il rispetto del principio del favor dell'assicurato: nel caso in cui il giudice, quindi, valuti come *affetta da equivocità* una clausola contrattuale, verrà fatta applicazione del criterio dell'interpretazione del testo contrattuale in senso favorevole all'assicurato.

Giorgio Grasso, PhD
Partner Batini Traverso Grasso & Associati

#50
dicembre 2017

INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo

Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su
www.insurancereview.it

Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

INFORMATIVA 18 ATTUALITÀ

Le strategie per
il settore assicurativo
e i ruoli degli avvocati

Il welfare training
e la crescita

Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 22 gennaio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577